




REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



UNIONE EUROPEA

***BANDO
PER LA CONCESSIONI DI AGEVOLAZIONI SU
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 240/81***

1. PREMESSA

Il presente Bando disciplina la concessione di contributi regionali di cui al “Fondo Unico per la concessione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere alle imprese, ai sensi degli artt. 14,19, 30, 31, 41 e 48 del Decreto Legislativo 31.3.98, n. 112”

.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane e delle microimprese saranno erogati contributi concessi in conto canoni.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locali al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Gli aiuti saranno concessi in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”).

2. SOGGETTI BENEFICIARI E INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Possono beneficiare del contributo in conto canoni:

1. le imprese artigiane¹, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni;
2. le imprese in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di "microimpresa"¹ come disciplinata dal Decreto del MAP del 18.04.2005 di recepimento della “Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese” (GUCE L. 124 del 20.05.2003), per come recepita dal Regolamento (CE) n. 364/2004.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1, parte integrante del presente Bando.

In particolare non sono ammessi aiuti:

¹ Per brevità, successivamente denominate "imprese".

- I. a imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- II. a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- III. a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- IV. ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- V. condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- VI. ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Reg. (CE) n. 1407/2002;
- VII. concessi a imprese in difficoltà;
- VIII. a imprese del settore turistico.

3. SPESE AGEVOLABILI

Le imprese agevolabili dovranno stipulare con le Società di locazione finanziaria² iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 ovvero con le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria, contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto:

- a) l'acquisto e/o l'ampliamento di fabbricati (locazione finanziaria immobiliare) posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa, nella misura massima del 70% del totale della spesa ammissibile.
- b) l'acquisto di autoveicoli funzionali all'esercizio delle attività di cui alla certificazione della Camera di Commercio, nuovi di fabbrica;
- c) spese per impianti ed attrezzature connesse al sistema informatico e di comunicazione;
- d) l'acquisto di macchinari utensili o di produzione a basso consumo energetico, nuovi di fabbrica, volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, ed attrezzature funzionali all'esercizio delle attività

²² Per brevità successivamente denominate "Società".

Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.

produttive e destinate al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;

- e) l'acquisto di beni mobili volti ad accrescere l'innovazione tecnologica e/o commerciale

4. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

Le imprese richiedenti devono, entro la data di firma dell'atto di stipula con le Banche:

- avere sede operativa nel territorio regionale;
- essere regolarmente iscritte al registro delle imprese per i settori ammessi a finanziamento;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- non svolgere attività di produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato di Istituzione della Comunità Economica Europea;
- essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale.

Tali circostanze saranno autocertificate dall'impresa richiedente nella domanda di ammissione alle agevolazioni.

Il finanziamento:

- non è cumulabile, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06, con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni

caso, in un regolamento d'esonazione per categoria o in una decisione della Commissione europea ;

- non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).
- Non può riguardare i contratti relativi a spese per l'acquisto di beni e servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente.

Le spese devono essere funzionali alle finalità del programma di spesa e commisurate allo svolgimento dell'attività ammissibile.

5. DOMANDA DI AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo della Regione Calabria deve essere compilata dall'impresa e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal soggetto gestore.

La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla soggetto gestore.

La domanda deve essere utilizzata anche per l'autocertificazione:

- da parte delle imprese di cui al punto 1 del precedente paragrafo 2, dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- da parte delle imprese di cui al punto 2 del precedente paragrafo 2, dell'iscrizione al Registro delle imprese e del possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di "microimpresa".

Alla predetta domanda devono essere allegati:

- estratto della delibera di concessione dell'operazione di locazione finanziaria da parte della Società con la descrizione del bene oggetto del contratto, la specifica del relativo costo (al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese) diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto e con

L'indicazione dei termini e delle condizioni di stipula (importo, tasso, numero e periodicità canoni anticipati, ecc.)

- nel caso di locazione finanziaria immobiliare la documentazione deve essere altresì integrata con la planimetria dei locali, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, con indicazione della loro singola destinazione;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a € 154.937,10, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ovvero per le microimprese al Registro delle imprese corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Prima di stipulare, approvare o autorizzare la concessione del contributo sopra la soglia prevista occorrerà inoltre acquisire le "informazioni" antimafia secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento al contributo, il soggetto gestore comunica alla Società e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 9.

6. CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il tasso di interesse e le altre condizioni alle quali è perfezionato il contratto di finanziamento sono liberamente concordati tra Società ed impresa.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;

Le operazioni di locazione finanziaria possono essere assistite tra l'altro da garanzie concesse da organismi mutualistici e/o da fondi pubblici di garanzia.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione del soggetto gestore presso la Società.

7. IMPORTO DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO E INTENSITÀ MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE.

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà.

Limitatamente ai contratti di locazione finanziaria immobiliare l'importo dell'operazione ammissibile al contributo agevolabile è invece pari al 70% del valore del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione.

L'importo dell'operazione finanziaria di locazione ammissibile al contributo in conto canoni non può comunque eccedere quello massimo concedibile ad una stessa impresa, tenuto conto della eventuale residua esposizione per precedenti operazioni di contributi in conto capitale, conto interessi ovvero in conto canoni.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore sia inferiore a € 10.000,00.

8. DURATA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo in conto canoni è riconosciuto per una durata massima di:

- a) dieci anni se riguarda operazioni di locazione finanziaria di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3;
- b) sei anni se riguarda operazioni di locazione finanziaria di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente paragrafo 3;

Per i contratti di locazione finanziaria in favore di imprese di nuova costituzione³ ovvero costituite da donne ai sensi della legge n. 215/92, le predette durate di riconoscimento del

³ Si considerano imprese di nuova costituzione, le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane ovvero per le microimprese al Registro delle Imprese da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

contributo sono elevate a dodici anni per gli investimenti di cui alla predetta lettera a) e a 8 anni per gli investimenti di cui alla predetta lettera b).

9. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

La domanda di ammissione al contributo, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale per la Calabria di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52.

Nel caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, di cui al paragrafo 5, effettuata dal soggetto gestore.

Decorso il suddetto termine senza che l'impresa abbia provveduto alle integrazioni richieste, la domanda di ammissione al contributo viene rigettata definitivamente.

Delle domande di ammissione al contributo, la cui documentazione sia incompleta ovvero insufficiente il soggetto gestore dovrà darne comunicazione in elenco al Comitato Tecnico Regionale per la Calabria di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52.

L'ammissione al contributo è deliberata dal predetto Comitato Tecnico Regionale per la Calabria di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52

Il Comitato delibera nei limiti delle somme complessivamente impegnate dall'Amministrazione Regionale.

L'esaurimento delle risorse finanziarie, comporterà la non ricevibilità di ulteriori domande, e sarà comunicato alle Società e al Pubblico tramite Avviso sul sito Internet del soggetto gestore.

Il soggetto gestore sempre tramite Avviso sul proprio sito Internet, comunicherà trimestralmente le somme residue ancora disposizione.

La gestione delle risorse attribuite a tale finalità è assoggettata dal soggetto gestore a contabilità separata.

Entro 15 giorni dalla data della delibera di ammissione viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

10. DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Società è autorizzata a stipulare il contratto di locazione finanziaria solo a seguito della delibera di ammissione al contributo.

La Società è tenuta a dare comunicazione al soggetto gestore della mancata stipula del operazione di locazione finanziaria entro 3 mesi e 6 mesi dalla data della predetta delibera di ammissione rispettivamente per investimenti in beni mobili e in beni immobili.

Ai fini dell'erogazione del contributo, la Società e l'impresa dovranno compilare, per le parti di rispettiva competenza, apposita domanda utilizzando la modulistica predisposta dal soggetto gestore, da trasmettere allo stesso gestore entro 60 giorni dalla data di consegna del bene o, nel caso di più beni, da quella di consegna dell'ultimo bene con allegati il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di validità corrente, il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, il luogo di consegna dei beni e la relativa data che deve risultare posteriore a quella di ammissione al contributo; tale consegna dovrà avvenire entro tre mesi per gli investimenti di locazione finanziaria mobiliare ed entro sei mesi per gli investimenti di locazione finanziaria immobiliare dalla data di stipula del relativo contratto.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria l'impresa locataria non potrà beneficiare – per il trasferimento della proprietà del bene – di altre agevolazioni.

I contributi non possono essere concessi per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

In ogni caso, l'operazione di locazione finanziaria non può beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative nazionali e comunitarie , fatta eccezione per interventi di fondi di garanzia aventi natura pubblica.

Nel caso in cui l'investimento sia localizzato in luogo diverso dalla sede dell'impresa, la circostanza dovrà essere documentata attraverso apposita dichiarazione resa dall'impresa stessa.

La localizzazione e l'utilizzo dell'investimento al di fuori del territorio regionale comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

11. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il soggetto gestore esamina la domanda di erogazione e la documentazione allegata al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato dall'impresa con la domanda di ammissione al contributo.

Gli investimenti documentati devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione. Sono ammessi investimenti funzionalmente equivalenti all'attività agevolabile solo per beni mobili e servizi.

La funzionalità deve essere attestata allegando alla documentazione definitiva una perizia asseverata da un professionista competente in materia, iscritto ad Albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente:

1. la descrizione degli investimenti effettivamente realizzati con l'indicazione degli elementi identificativi, la localizzazione ed il costo degli stessi, le funzioni elaborate in rapporto al ciclo produttivo in cui sono inserite;
2. la descrizione degli investimenti già previsti per l'ammissione ed eventualmente non realizzati con l'indicazione del costo previsto degli stessi, la loro equivalenza funzionale in rapporto a quelli già esposti nella domanda di ammissione, le funzioni previste in funzione al ciclo produttivo in cui avrebbero dovute essere inseriti e le motivazioni a giustificazione dell'intervenuta variazione.

La perizia mancante dei predetti elementi comporta il mancato accoglimento della domanda di agevolazione dei beni sostitutivi.

Nel caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dal soggetto gestore.

Decorso il suddetto termine senza che l'impresa abbia provveduto a produrre tutte le integrazioni richieste, la domanda di ammissione del finanziamento al contributo viene rigettata definitivamente.

La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca della stessa e

comunque per un periodo non inferiore a cinque anni dall'ultimazione degli investimenti anche qualora la durata dell'agevolazione sia inferiore a detto termine.

Per gli stessi periodi l'impresa non può cessare o cambiare localizzazione dell'attività produttiva al di fuori del territorio della regione Calabria.

Il soggetto gestore potrà effettuare per conto della Regione Calabria controlli amministrativi e in loco di primo livello ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti beneficiari del contributo dovranno inoltre, se richiesto dal soggetto gestore, attenersi al regolamento vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei fondi strutturali – Reg. (CE) 1159/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. CALCOLO, DECORRENZA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in conto canoni determinato sulla base di un tasso pari al 100% del tasso di riferimento vigente alla data di ammissione dell'operazione di locazione finanziaria alla agevolazione, è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi della normativa emanata in materia dalla Regione Calabria.

L'intensità massima di aiuto concessa non può comunque essere superiore a quanto previsto dalla disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15.12.2006.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo è erogato all'impresa – in un'unica soluzione attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa – per il tramite della Società che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa entro 30 giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dal soggetto gestore, sempreché la Società stessa:

- abbia riscontrato il regolare pagamento dei canoni maturati;

- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene locato.

In caso contrario, la Società è autorizzata ad interrompere l'accredito del contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dal soggetto gestore, ove l'impresa provveda al pagamento dei canoni insoluti ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali dell'agevolazione come previsto al successivo paragrafo 13.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento dei canoni insoluti entro la scadenza contrattuale dell'operazione ovvero il soggetto gestore revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza il soggetto gestore ad emettere nota di debito relativa al contributo non accreditato all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta dal soggetto gestore stesso.

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate dal soggetto gestore all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare il soggetto gestore rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

13. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il soggetto gestore si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Società sia presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, e degli altri adempimenti previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, nonché del presente bando, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà, nello specifico, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 -

di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, il contributo erogato e risultato indebitamente percepito a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovrà essere restituito dall'impresa stessa al soggetto gestore, maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento maggiorato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione del contributo e quella di restituzione dello stesso.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa con la dovuta diligenza mediante le specifiche iniziative previste dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98.

SETTORI ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI

Classificazione delle attività economiche ATECO 2002

(La conversione della classificazione ATECO 2002 con le nuove classi ATECO 2007, in vigore dal 1.01.2008, verrà automaticamente effettuata da parte del Soggetto gestore in raccordo con il relativo adeguamento da parte delle singole Camere di Commercio)

A Agricoltura, caccia e silvicoltura, intera sezione

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi, intera sezione

C Estrazione di minerali, limitatamente alla sottosezione:

CA Estrazione di minerali energetici

D Attività manifatturiere, limitatamente alle sottosezioni:

DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, *fatti salvi i gruppi e le classi seguenti:*

15.13 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.20 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce

15.5 Industria lattiero-casearia e dei gelati

15.81 Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati

15.84 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

15.85 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 Lavorazione del tè e del caffè

15.87 Produzione di condimenti e spezie

15.88 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.89 Produzione di altri prodotti alimentari

15.9 Industria delle bevande

DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari, *fatti salvi i seguenti gruppi:*

23.2 Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati

23.3 Trattamento dei combustibili nucleari

DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, *fatti salvi i seguenti gruppi:*

24.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base

24.2 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

24.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

24.4 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali

24.5 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici

24.6 Fabbricazione di altri prodotti chimici

DM Fabbricazione di mezzi di trasporto, *fatti salvi i gruppi, le classi e le categorie seguenti:*

34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche

35.12 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

35.2 Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferroviario

35.3 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.4 Fabbricazione di motocicli e biciclette

35.5 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

H Alberghi e ristoranti, *limitatamente ai gruppi e alle categorie seguenti:*

55.1 Alberghi

55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni

55.30.1 Ristorazione con somministrazione

55.30.3 Ristorazione su treni e navi

55.4 Bar

55.5 Mense e fornitura di pasti preparati

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, *limitatamente al gruppo:*

63.3 Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica

J Attività finanziarie, *intera sezione*

K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, *limitatamente alle seguenti divisioni:*

70 Attività immobiliari

71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico

L Amministrazione Pubblica, *intera sezione*

M Istruzione, *intera sezione*

N Sanità e assistenza sociale, *intera sezione*

O Altri servizi pubblici, sociali e personali, *limitatamente alle divisioni, ai gruppi, alle classi e alle categorie seguenti:*

91 Attività di organizzazioni associative

92.1 Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video

92.2 Attività radiotelevisive

92.3 Altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento

92.4 Attività delle agenzie di stampa

92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

92.61.1 Gestione di stadi

- 92.61.2 Gestione di piscine
- 92.61.3 Gestione di campi da tennis
- 92.61.4 Gestione di impianti polivalenti
- 92.61.6 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
- 92.62 Altre attività sportive
- 92.7 Attività ricreative
- 93.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse
- 93.05 Altri servizi alle famiglie

P Attività svolte da famiglie e convivenze, *intera sezione*

Q Organizzazioni ed organismi extraterritoriali, *intera sezione*